IIS "V		IO BOSSO-AUGUST il: segreteria@bossor		•		Tel. 011.	
COMUNICATO DOCENTI N° 166 – STUDENTI N° 079 – ATA N. 103						Mod. 010/2013 Comunicati interni	
Docenti	X	Alunni	X	Genitori	X	A.T.A.	С
Presidenza	С	Vicepreside	С	DSGA	С		

Viste le ultime norme relative all'organizzazione della didattica nelle classi in cui sono presenti due casi di positività al SARS-CoV2, la dirigenza dell'I.I.S. "Bosso-Monti' di Torino definisce il presente Protocollo per l'accesso degli allievi che, in possesso dei requisiti previsti, intendono frequentare in presenza le lezioni per il periodo di DDI.

Per maggior chiarezza si riporta in coda al presente protocollo uno stralcio della Nota MI n. 11 dell'8 gennaio 2022 [1].

PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A SEGUITO DEL DL 1/2022 E SUE NOTE APPLICATIVE

La didattica in via generale si svolge in presenza.

Qualora venga segnalato **un caso di positività**, gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo svolgeranno attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; inoltre si dovranno attuare le misure sanitarie di Auto-sorveglianza [2].

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza [2].

In **presenza di <u>due casi positivi</u>** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

- A) sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni per gli <u>alunni</u> che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che <u>lo abbiano concluso da più di centoventi giorni</u>, che siano <u>quariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo</u>. Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico con risultato negativo per il rientro.
- B) gli <u>alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario</u>, o che siano <u>guariti da meno di centoventi giorni</u> e per <u>coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo</u>, <u>a richiesta hanno la possibilità</u> di svolgere l'attività didattica in presenza, segnalandolo mediante la spunta dell'apposita voce "*ADESIONE*" presente nella comunicazione che la scuola invierà alle famiglie attraverso il Registro Elettronico. La frequenza sarà possibile solamente con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; inoltre, si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. Misura sanitaria: Auto-sorveglianza [2].

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto—sorveglianza [2], devono essere dimostrati dall'alunno interessato esibendoli quotidianamente al personale addetto al controllo all'ingresso della scuola, secondo le seguenti modalità:

<u>Nella sede di via Meucci</u>

Ingresso da via Meucci n. 9 ed esibizione all'incaricato della verifica del documento attestante il possesso dei requisiti (*vaccinazione con 2 dosi entro i 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni, dose di richiamo*). Chi ne fosse sprovvisto non potrà entrare a scuola, si avviserà la famiglia che dovrà provvedere al rientro a casa del minore con mezzi propri. Non essendo possibile l'ingresso nei locali scolastici, e non essendovene alcuno disponibile, non si potrà prevedere altro.

Nella succursale di via Moretta

Ingresso da via Moretta n. 55 scala di destra, esibizione all'incaricato della verifica del documento attestante il possesso dei requisiti (*vaccinazione 2 dosi entro i 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni, dose di richiamo*). Chi ne fosse sprovvisto non potrà entrare a scuola, si avviserà la famiglia che dovrà provvedere al rientro a casa del minore

con mezzi propri. Non essendo possibile l'ingresso nei locali scolastici, e non essendovene alcuno disponibile, non si potrà prevedere altro.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) [3].

In **presenza di almeno** tre casi di positività nella classe è sospesa l'attività in presenza e viene applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) [3].

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) [3].

La **comunicazione della positività o del contatto stretto con un soggetto positivo,** andrà inviata sia al Coordinatore della classe mediante mail, sia alla scuola mediante il modulo reperibile nel sito WEB della scuola, nella sezione Allievi/Famiglie all'indirizzo: https://www.bossomonti.it/alunni-e-famiglie/; oppure direttamente al link https://crms.gle/YkVcEhzGvQzgzsNo8.

Il Coordinatore avviserà il Referente CoViD che verificherà la situazione della classe e darà disposizioni per l'organizzazione della didattica in DDI o DaD. Quanto più tempestivamente possibile, il Coordinatore diffonderà al CdC e agli allievi le disposizioni prese.

Al rientro, l'allieva/o guarita/o deve **esibire un documento da cui si evinca chiaramente la sua guarigione**, ad es. tampone (molecolare o antigenico) negativo, dichiarazione del medico curante o dell'ASL.

Le comunicazioni ufficiali tra scuola e famiglia avverranno tramite registro elettronico e pertanto si richiede una consultazione quotidiana della bacheca di Argo Famiglia; si ricorda che i genitori dovranno effettuare l'accesso tramite le proprie *Credenziali Genitore*.

Nota [1]

Nota MI n. 11 dell'8 gennaio 2022

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Nota [2]

• il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

Nota [3]

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

Torino, lì 13/01/2022



Il Dirigente Scolastico

prof. Antonio De Nicola

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993